



TRIBUNALE DI CREMONA PRESIDENZA

ORDINE AVVOCATI DI CREMONA

Prov. n. 12/2026

LINEE GUIDA
IN MATERIA DI CURATELA DELL'EREDITA' GIACENTE
E
PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

tra

Il **TRIBUNALE DI CREMONA** in persona del Presidente Dott. Anna di Martino

e

l'**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA** in persona del Presidente Avv. Alessio Romanelli

Le presenti Linee guida e l'allegato Protocollo sono finalizzati ad individuare criteri che rendano più funzionali le attività afferenti l'istituto della curatela dell'eredità giacente, con l'obiettivo di fornire indicazioni di massima e/o operative ai professionisti nominati curatori, nonché a rendere più rapida e semplificata la procedura per la liquidazione dei relativi compensi.

DEFINIZIONE

L'eredità giacente è l'istituto giuridico (artt. 528-532 c.c.) previsto per garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo che va dall'apertura della successione *mortis causa* all'accettazione dell'eredità da parte del chiamato o di eredi fino al sesto grado, al fine di evitare che in tale arco temporale il patrimonio ereditario rimanga privo di tutela giuridica e che subisca pregiudizi in danno degli eredi (o legatari) o di eventuali creditori del *de cuius*.

PRESUPPOSTI PER L'APERTURA

L'articolo 528, c. 1 c.c., prevede testualmente che "quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità".

Unitamente al ricorso ex art. 528 c.c. si ritiene necessaria l'allegazione dei seguenti documenti:

1. Estratto di morte presso il comune di residenza (che riporta anche lo stato civile del defunto).
2. Stato di famiglia storico del *de cuius*.
3. Certificato di residenza storico del *de cuius*.
4. Visura del registro successioni (per la verifica di eventuali rinunce all'eredità e/o accettazioni con beneficio d'inventario).
5. Documenti attestanti il credito vantato dal ricorrente.
6. Altra documentazione eventualmente in possesso del ricorrente attestante consistenze patrimoniale attive e passive del defunto.

Nel caso di procedimento promosso su impulso dell'amministratore di sostegno o del tutore della persona defunta dovrà essere prodotta copia dell'ultimo rendiconto di gestione e del decreto di chiusura della misura di protezione.

DECRETO DI APERTURA - COSTITUZIONE DI FONDO SPESE

Valutata la sussistenza dei presupposti di legge, il giudice dichiara la giacenza dell'eredità e nomina il curatore con decreto. Il suddetto decreto richiama gli obblighi di legge che il curatore è tenuto ad osservare a seguito dell'accettazione dell'incarico e del giuramento, incombente per il quale è contestualmente fissata udienza.

Il curatore assolve ad una serie di compiti e di attività finalizzati alla conservazione ed amministrazione dell'asse ereditario quali:

- comunicazione ai sensi dell'art. 5 *ter* DPR 322/1988 all'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal giuramento;
- attribuzione del Codice Fiscale intestato alla procedura di Eredità Giacente, entro 30 giorni dal giuramento;

- pubblicazione del decreto di nomina sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- apertura presso un istituto di credito o ufficio postale di un conto corrente intestato all'eredità giacente;
- redazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) secondo le modalità di cui agli artt. 484 ss. c.c. e presentazione della denuncia di successione;
- pagamento dei debiti ereditari, previa autorizzazione del Tribunale;
- eventuale ricerca dei chiamati all'eredità del *de cuius* entro il 6 grado al fine di provocare l'accettazione dell'eredità;
- comunicazione a Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate-riscossione, Poste spa,3 Inps, Aci-PRA.

Il decreto prevede, inoltre, l'autorizzazione all'accesso alle banche dati di cui all'art. 492 *bis* c.p.c. e dell'art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c., nonché la costituzione di un fondo spese a carico del ricorrente per consentire al curatore di sostenere le spese iniziali della procedura.

In caso di eredità incapienti, tutti i costi della procedura sono a carico della parte ricorrente.

COMPITI DEL CURATORE

Prestato il giuramento di rito ai sensi dell'art. 193 disp. att. c.p.c., il curatore assume formalmente l'incarico e procede all'esercizio delle sue funzioni.

Sono **obbligatorie** le seguenti attività:

1. Formazione dell'inventario, secondo le disposizioni dettate per l'erede che accetta con beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 531 c.c.; l'inventario deve essere redatto seguendo le prescrizioni indicate agli artt. 769 ss. c.p.c., previa delega al pubblico ufficiale da parte del Presidente del Tribunale su ricorso del curatore.
2. Adempimenti fiscali a carico del curatore. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione di successione. Quanto al pagamento delle relative imposte si segnala che attualmente la giurisprudenza tributaria è prevalentemente orientata nel ritenere sussistente l'obbligo di pagamento nei limiti dell'attivo del patrimonio ereditario.



3. Procedere alla amministrazione. L'attività di amministrazione del curatore è svolta in funzione conservativa; quest'ultimo ha l'obbligo di amministrare l'eredità sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria. La gestione del patrimonio ereditario implica lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; per questi ultimi è necessaria l'autorizzazione del tribunale.

Sono **eventuali** le seguenti attività (a mero titolo esemplificativo):

1. Ricerca dei chiamati.

In presenza di attivo ereditario, il curatore procede alla ricerca dei chiamati all'eredità del *de cuius* entro il 6 grado, al fine di provocare l'accettazione dell'eredità giacente.

2. Liquidazione dei beni.

In assenza di liquidità, il curatore provvede alla vendita di beni mobili nei 30 giorni successivi alla redazione dell'inventario ai sensi dell'art. 783, I c., c.p.c.. La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale in composizione collegiale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente ai sensi dell'art. 783, II c., c.p.c.. Le somme ricavate dalla vendita dei beni, mobili o immobili, devono essere depositate sul conto intestato alla procedura.

3. Pagamento dei debiti ereditari.

Una volta redatto l'inventario, verificate le disponibilità effettive, il curatore provvede, previa autorizzazione del giudice, al pagamento dei debiti ereditari e dei legati ex art. 530, I c., c.c., previo accantonamento delle somme necessarie a pagare i crediti prededucibili, quali le spese della procedura ed il compenso del curatore stesso.

4. Richiedono la preventiva autorizzazione del giudice i seguenti atti di straordinaria amministrazione:

locazione di beni;

gestione di aziende;

vendita di quote sociali;

tutte le attività che possono comportare un costo o un pregiudizio economico per la curatela (ad es: costituzione in giudizio).



CESSAZIONE DELLA CURATELA

La curatela dell'eredità cessa:

1. quando l'eredità viene accettata da uno dei chiamati: l'accettazione può essere espressa o tacita;
2. in caso di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, decorsi dieci anni dal giorno dell'apertura della successione (ai sensi dell'art. 480 c.c.); il patrimonio, in tal caso, viene acquisito direttamente dall'Agenzia del Demanio;
3. in caso di esaurimento dell'attivo, non essendovi più beni da conservare e da amministrare; ricorre tale ipotesi anche quando, a seguito della liquidazione dell'attivo ed il pagamento dei debiti ereditari, sono residue solo le somme accantonate per le spese di procedura ed il compenso del curatore.

Appena nota la causa di chiusura, il curatore deve rendere il conto della amministrazione ai sensi degli artt. 496 e 531 c.c. e chiedere la chiusura della procedura al Tribunale con indicazione della ragione.

PROCEDIMENTO DI CHIUSURA

Il curatore deposita la relazione finale contenente il rendiconto della gestione e l'istanza di cessazione della curatela. Deposita contestualmente, altresì, la separata istanza di liquidazione del compenso e del rimborso delle spese sostenute e da sostenersi. E' opportuno che l'istanza di liquidazione del compenso riporti il rendiconto di cui sopra.

Il giudice assegna un termine al curatore affinché comunichi a mezzo pec al ricorrente, agli eventuali eredi e controinteressati, la relazione/rendiconto finale e l'istanza di liquidazione, affinché i medesimi possano formulare eventuali osservazioni.

Decorso quest'ultimo termine, il giudice, esaminata la relazione finale ed il conto della gestione e le eventuali osservazioni, approva il conto della gestione, dichiara la chiusura dell'eredità giacente e la cessazione delle funzioni del curatore, autorizzando il curatore ad immettere gli eredi nella disponibilità dei beni ereditari. In mancanza di eredi o di loro accettazione, i beni ereditari sono devoluti allo Stato (Agenzia del Demanio).



Con separato provvedimento il giudice delle successioni liquida in favore del curatore sia il rimborso delle spese sostenute e da sostenere sia il compenso per l'attività svolta, ponendolo a carico degli eventuali eredi o dell'eredità giacente.

Il provvedimento del giudice indica gli adempimenti finali che il curatore è tenuto a svolgere (comunicazione all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Demanio della cessazione della procedura; estinzione del conto corrente; chiusura del codice fiscale; pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessazione della curatela).

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL CURATORE

Il curatore ha diritto ad un compenso per l'attività svolta ed al rimborso delle spese sostenute per l'amministrazione dell'eredità, compenso che il giudice liquida con apposito decreto.

In assenza di disposizioni legislative sul punto, considerato che i parametri di cui al D.M. n. 55\2014 per i procedimenti di Volontaria Giurisdizione, essendo a "voce unica", non riescono a valorizzare l'effettiva attività svolta, che nel caso delle curatele viene liquidata alla chiusura dell'intera procedura e non annualmente, il Tribunale di Cremona adotta i seguenti criteri di liquidazione che, pur non avendo carattere vincolante, costituiscono idonea base per la determinazione del compenso:

COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN CONCRETO determinata sulla scorta della durata dell'incarico, del numero delle istanze presentate, delle udienze svolte, del numero delle ricerche eseguite per la ricostruzione del patrimonio e la determinazione dell'esposizione debitoria ai fini della redazione dell'inventario e della dichiarazione di successione, della ricerca di chiamati, dell'intervento in procedure esecutive immobiliari o concorsuali, della partecipazione a giudizi di divisione, della partecipazione ad assemblee societarie, della ricerca di testamenti, del numero degli accessi agli immobili sia con IVG sia con notaio sia con perito stimatore, del numero di accessi presso istituti di credito, poste, ACI, PRA e altri uffici pubblici.

La ricerche finalizzate alla ricostruzione del patrimonio prevedono la presentazione di una istanza di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria e dell'anagrafe dei rapporti finanziari, la

consultazione dell'archivio dei rapporti previo pagamento dei tributi richiesti, la ricerca ed il contatto con ogni singolo operatore individuato, l'esame della documentazione trasmessa.

Sempre ai fini della valutazione della complessità dell'attività del curatore si indicano anche eventuali sanatorie in ambito edilizio-urbanistico, la presentazione di denunce-querelle e l'instaurazione di giudizi, la costituzione in essi, le impugnazioni ed opposizioni anche di carattere fiscale/tributario. Si precisa che, laddove il curatore fosse autorizzato ad agire in proprio, senza la nomina di legale ad hoc, il suo compenso per il giudizio sarà liquidato ai sensi del D.M. 55/2014 (parametri forensi).

2. ENTITA' DEL PATRIMONIO

Il valore sulla base del quale calcolare il compenso è determinato dalla somma dell'attivo già presente nell'eredità giacente e di quello che si realizza dalla riscossione di crediti e dalla vendita dei beni mobili, dei beni mobili registrati o degli immobili.

Il valore dell'immobile, in assenza di perizia di stima, è determinato applicando il coefficiente indicato dal TUR, come da tabella allegata (all.1).

3. RESPONSABILITA' PROFESSIONALE assunta dal curatore, in particolare in presenza di beni immobili, specie se in cattive condizioni, ovvero di società da gestire o da liquidare.

Segue tabella di riferimento per la liquidazione dei compensi (all.2).

Cremona, li 26 marzo 2026


Il Presidente dell'Ordine

Avv. Alessio Romanelli



Il Presidente del Tribunale

Dott. Anna di Martino



ALLEGATO 2

Tabella di riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti al curatore dell'eredità giacente ed al curatore del rilascio dei beni ai creditori e ai legatari.

Scaglioni di valore sulla base dell'entità del patrimonio di cui al punto 2 pag. 7

	Fino a 5.000	Da 5.000 a 20.000	Da 20.000 a 50.000	Da 50.000 a 70.000	Da 70.000 a 100.000	Da 100.000 a 300.000	Da 300.000 a 500.000	Da 500.000 a 1.000.000	Oltre 1.000.000
Complessità alta	2.000	3.500	6.000	8.000	11.000	16.000	20.000	24.000	28.000
Complessità media	1.500	2.500	4.500	6.500	8.500	12.500	16.500	20.000	24.000
Complessità bassa	1.000	2.000	3.500	5.500	7.000	10.000	14.000	18.000	22.000

Oltre spese generali ed oneri di legge